

E' IN VIGORE LA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO

Nella sua formulazione ultima la norma prevede due importanti tutele per i professionisti: il diritto ad un compenso equo nei rapporti con clienti "forti" quali banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione, ossia proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e conforme ai parametri ministeriali vigenti; la nullità delle clausole vessatorie anche se frutto di una trattativa tra le parti, a fronte della validità dell'impianto contrattuale nel suo complesso. A corollario: l'innalzamento dei termini per la revisione del compenso (da due a tre anni) e l'imprescrittibilità per l'annullamento delle clausole vessatorie.

Rimandando all'allegato [Guida all'equo compenso](#) la valutazione analitica dei singoli aspetti, mi preme in questa sede condividere con voi il giudizio di merito sulla legge nel suo complesso, la cui approvazione ci rende sicuramente soddisfatti: il riferimento ai parametri va nella direzione di restituire dignità ai professionisti e maggiori sicurezze ai giovani, ed è la stessa direzione indicata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dalla Rete delle Professioni Tecniche ai propri interlocutori in occasione di audizioni parlamentari e incontri istituzionali.

Per ciò che concerne l'impianto complessivo, quindi, mi sento di poter affermare che come rappresentanti delle professioni tecniche abbiamo ottenuto, ad oggi, il massimo risultato possibile, soprattutto in considerazione del fatto che la presenza di parametri vigenti rende la norma immediatamente applicabile per i professionisti iscritti a Ordini e Collegi quali, appunto, i geometri. Una condizione "privilegiata" rispetto, ad esempio, ad altre professioni per le quali la fase di definizione dei parametri sarà complessa e presumibilmente non immediata.

E di "massimo risultato possibile" parlerei anche in relazione ai singoli ambiti di applicazione, rispetto ai quali i tempi di discussione pressoché inesistenti imposti dalla fine della legislatura hanno reso preferibile la considerazione che "il meglio sia nemico del bene": la consapevolezza che esistano margini per un futuro ampliamento della norma sull'equo compenso - penso soprattutto agli incarichi conferiti da privati - guiderà la nostra azione nella prossima legislatura.

Con i migliori auguri di buon lavoro

*Maurizio Savoncelli
Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati*

ALLEGATI

[Guida all'equo compenso](#)

[Disposizioni di legge sull'equo compenso](#)

**CONTINUA
A LEGGERE**



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

GUIDA ALL' EQUO COMPENSO

Cosa si intende

Il compenso si considera equo quando è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, e conforme ai parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia.

A chi spetta

A tutti i professionisti.

Nei confronti di chi si applica

L'equo compenso si applica alle prestazioni professionali svolte - anche in forma associativa o societaria - in favore di banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni. Al momento sono escluse dall'equo compenso le prestazioni professionali svolte in favore di privati e di piccole e medie imprese (meno di 250 occupati e fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro).

Quando si applica

Oltre a valere per i contratti futuri, l'equo compenso si applica anche ai contratti in essere stipulati con banche, assicurazioni e grandi imprese. Fa eccezione la pubblica amministrazione: le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a partire dal 6 dicembre 2017 (ossia dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale n. 148/2017).

Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Le clausole vessatorie

La norma prevede una serie di misure volte a tutelare il professionista da eventuali clausole vessatorie inserite nel contratto, causa del mancato riconoscimento dell'equità del compenso o, più in generale, di uno squilibrio contrattuale a danno del professionista.

A titolo esemplificativo, sono da considerarsi vessatorie le clausole che prevedono la facoltà per il cliente di:

- *modificare in via unilaterale i termini del contratto;*
- *pretendere lo svolgimento di prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;*
- *rifiutare la forma scritta degli elementi essenziali del contratto;*
- *stabilire termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura del professionista.*

Le tutele del professionista: l'azione di annullamento

A tutela del professionista, la legge prevede la decadenza delle clausole vessatorie (nullità), pur rimanendo valido il contratto.

L'azione di nullità/ i tempi

L'azione di nullità per la revisione del compenso si prescrive in tre anni (come stabilito dall'articolo 2956 del Codice civile), mentre l'azione di nullità per clausole vessatorie è imprescrittibile.

L'azione di nullità/Le conseguenze

Attestata la non equità del compenso o la vessatorietà delle clausole, il giudice provvede a dichiarare nulle le suddette clausole e a stabilire ex novo il compenso del professionista, tenendo conto dei parametri indicati nel regolamento ministeriale. In tutti i casi, **il contratto resta valido.**



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

L'applicabilità dell'equo compenso ai geometri professionisti

L'equo compenso è già applicabile alla Categoria:

nei rapporti in corso o futuri con clienti banche, assicurazioni, grandi imprese o pubblica amministrazione, i geometri professionisti iscritti all'Albo possono esercitare il diritto ad un compenso minimo al di sotto del quale la legge non consente di andare, e cioè conforme ai parametri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.